



Algoritmi reputazionali e validità del consenso



Anna De Bellis

Dottoranda dell'Università Ca' Foscari di Venezia

SOMMARIO: 1. I fatti di causa. – 2. L'errore di valutazione del Tribunale di rinvio nell'applicazione del principio di diritto. – 3. Sistemi di *rating* conosciuti e novità del caso di specie. Una definizione di “schema esecutivo”. Le preoccupazioni del Garante. – 4. Algoritmi reputazionali alla luce della disciplina odierna. – 5. Conclusioni. – 6. Indicazioni di lettura.

1. I fatti di causa

Dopo numerose vicende processuali, la Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 28358/2023, mette fine ad un ciclo iterativo di numerose pronunce giurisprudenziali in merito alla validità del consenso al trattamento dei dati personali, qualora si tratti di trattamento effettuato da un *software* reputazionale.

La vicenda è cominciata con un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, il n. 488 del 24 novembre 2016, emanato in un momento precedente all'entrata in vigore del GDPR e che ha, dunque, visto l'applicazione del d.lgs. 196/2013 (c.d. Codice Privacy). Con il provv. n. 488 il Garante ha vietato il trattamento dei dati personali da parte di un'Associazione Onlus deputata alla creazione, tramite algoritmo, di profili reputazionali ospitati dalla propria piattaforma *web*. La profilazione degli utenti si basava su informazioni documentate, immesse dagli stessi interessati. Nell'analisi delle ragioni sottese al provvedimento, il Garante ha posto in rilievo varie criticità, focalizzandosi soprattutto sull'assenza di una base normativa adeguata, sulla presunta coercizione nel consenso degli interessati e sui difetti nell'informativa fornita agli stessi. Di conseguenza, il Garante ha dichiarato il trattamento dei dati personali, effettuato attraverso la piattaforma *web* dell'Associazione Onlus, non conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali, e ha disposto il divieto di qualsiasi operazione di trattamento.

La Onlus ha contestato la decisione davanti al Tribunale di Roma, il quale con la sentenza n. 5715/2018 ha annullato il provvedimento del Garante e ha dichiarato che, nonostante l'utilizzo di un algoritmo reputazionale senza un quadro normativo specifico, l'Associazione rispettava la normativa sul consenso dell'interessato. Pertanto, l'uso dell'algoritmo non poteva essere considerato illegittimo. (Tribunale Roma, Sez. I, Sent., 04/04/2018, n. 5715, con nota di GIANNONE CODIGLIONE, *Algoritmi reputazionali e confini dell'autonomia dei privati*, in *Dir. inf. e informatica*, 2/2019, 520 ss.)

Su ricorso del Garante, la Corte Suprema si è pronunciata con ordinanza n. 14381/2021, confermando il provvedimento e annullando parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma. Tra le ragioni principali di questa decisione è emerso un vizio di legittimità dovuto a un consenso che non era stato validamente prestato, per mancanza di chiarezza e specificità con riguardo al trattamento dei dati. In merito a questo punto, il giudice di legittimità ha pronunciato il seguente principio di diritto:

*In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all'elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati. (Cass. Civ. 25 maggio 2021 n. 14381, con nota di BRAVO, *Rating reputazionale e trasparenza dell'algoritmo. Il caso "Mevaluate"*, in *Dir. inf. e informatica*, 6/2021, pp. 1005 ss.; LAFRATTA, *Algoritmo reputazionale tra requisiti normativi e dignità della persona*, in *Lav. Giur.*, 2/2022, pp. 154 ss.; LO SAPIO, *Rating reputazionale, consenso valido e comprensione dell'algoritmo alle prese con l'era digitale*, in *Federalismi.it*, 2021, 2 ss.)*

Nel rinvio giurisdizionale, il ricorso dell'Associazione è stato respinto, poiché è stato ritenuto che non fosse esaustivamente spiegata la modalità con cui il sistema di *rating* valutava l'utente: non indicando il "peso specifico" di ogni informazione documentata immessa, l'algoritmo si limitava a calcolare i dati facendo una semplice comparazione tra questi; in parole povere, la criticità consisteva, per il Tribunale, nella mancata spiegazione su come i dati venissero elaborati dall'algoritmo di *rating*.

L'ulteriore ricorso in Cassazione, promosso dall'Associazione avverso l'ultima sentenza del tribunale romano, ha condotto all'ordinanza in commento, che ha annullato il provvedimento del Garante, con accoglimento dei primi due motivi di ricorso: il primo concernente la non aderenza del Tribunale di Roma al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel 2021; il secondo inerente al mancato esame di documenti determinanti presentati dall'Associazione nel giudizio di rinvio.

2. L'errore di valutazione del Tribunale di rinvio nell'applicazione del principio di diritto

Con l'ordinanza n. 28358/2023, la Cassazione giunge ad un risultato opposto rispetto all'ordinanza del 2021 sul medesimo caso, rimandando all'originario principio di diritto enunciato e, dunque, concentrando nuovamente l'attenzione sul tema della trasparenza algoritmica. La Suprema Corte si è così espressa:

I requisiti del consenso sono, dunque, la prestazione libera e specifica in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e le preve informazioni di cui all'art. 13, ossia, in particolare, circa le finalità e le modalità del trattamento.

Quando, come nella specie, i dati personali sono destinati ad essere "lavorati" da un algoritmo, dovrà dunque anche tale modalità essere coperta dal consenso.

Pertanto, nella vicenda in esame, ad integrare i presupposti del "libero e specifico" consenso, affinché esso sia legittimo e valido, è richiesto che l'aspirante associato sia in grado di conoscere l'algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema, che venga descritto all'utente in modo non ambiguo ed in maniera dettagliata, come capace di condurre al risultato in un tempo finito.

Da queste parole emerge come il Tribunale del rinvio non abbia applicato correttamente il principio precedentemente espresso, e abbia così mancato di fare ciò che gli era stato demandato, ossia verificare che il trattamento fosse trasparente sul funzionamento dell'algoritmo di calcolo del *rating*. Il Tribunale ha valutato erroneamente nel ritenere che il regolamento della piattaforma *web* dovesse esplicitare con precisione le modalità con cui l'algoritmo elabora i dati; tale esplicitazione, in sostanza, indicherebbe nel dettaglio non solo quali siano i risultati del calcolo, ma renderebbe edotti gli utenti anche con riguardo alle operazioni di natura matematica che permettono all'algoritmo di operare. Tuttavia, non essendo il linguaggio matematico-algoritmico nella normale comprensione dell'utente medio, il rischio è di ottenere l'effetto opposto: esplicitare i codici informatici che governano l'algoritmo genererebbe un'incomprensibilità che, pur nella massima trasparenza, non permetterebbe di prestare un consenso davvero informato, mentre la spiegazione del semplice schema esecutivo rientra agilmente nella comprensione dell'utente medio, così come richiesto dalla Corte. Diversamente dalla valutazione espressa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 9995, il giudice di legittimità ha dichiarato che l'Associazione ha, in sede giudiziaria, esposto con sufficiente dettaglio lo schema esecutivo dell'algoritmo, dimostrando come gli interessati vengano informati sul funzionamento dello stesso. Non rilevarebbe dunque l'originario riferimento del Tribunale all'indicazione del "peso specifico" dei dati utilizzati come parametri di ingresso. Tenendo in considerazione la documentazione prodotta da parte ricorrente, la Cassazione, in quest'ultima e definitiva pronuncia, afferma che

Non si comprende la pretesa che fosse indicato il “peso specifico” dei vari criteri – posto che si tratta di termine scientifico, concernente il rapporto tra il peso e il volume di una materia, non sempre essendo opportuno il travaso al diritto dei termini di altre scienze – si potrà anche non concordare con la logica o con taluno dei criteri sottesi al sistema illustrato nel regolamento, che il primo motivo del ricorso riporta: ma non è questione ora rilevante, richiedendosi, ai fini del trattamento dei dati personali su consenso dell’interessato, soltanto che il sistema dei parametri ostesi fosse sufficientemente determinato.

E proprio questa è la situazione di fatto, accertata dal giudice del merito, onde la sua sussunzione nella fattispecie del valido consenso era dovuta, secondo il controllo affidato a questa Corte in sede di legittimità.

Sembrerebbe di capire che la Corte abbia essenzialmente dato priorità alla *spiegabilità* piuttosto che alla completa trasparenza algoritmica che, per essere tale, dovrebbe rivelare parte del codice sorgente dell’algoritmo, con implicazioni anche in materia di segretezza industriale. La trasparenza algoritmica si concentra sulla visibilità e sull’accessibilità dell’algoritmo e dei dati utilizzati per le sue decisioni. Si riferisce più precisamente alla disponibilità di informazioni sulle operazioni e sul funzionamento generale dell’algoritmo. Nel definire la spiegabilità, invece, possiamo affermare che questa denota la chiarezza e comprensibilità del funzionamento di un algoritmo per gli utenti, delineando non solo in modo accessibile le operazioni eseguite dall’algoritmo, ma anche fornendo una giustificazione o una motivazione per le decisioni che esso prende. Questo permette agli utenti di comprendere il perché di determinate azioni e di avere fiducia nel processo decisionale. È il processo generale alla base delle valutazioni dell’algoritmo, in sostanza, ad essere ritenuto essenziale, ed è quindi tale processo quel che deve essere comunicato agli interessati perché si possa ritenere ottemperato l’obbligo di informativa.

Si ritiene necessario, a questo punto, fare un passo indietro.

Le disposizioni applicate dalla Cassazione sono da ascrivere all’interno di una cornice normativa diversa rispetto al quadro regolamentare odierno, che comprende, oltre alle discipline nazionali, i dettati di stampo europeo. Il riferimento è l’art. 23 del d. lgs. 196/2003, c.d. Codice Privacy, nella sua formulazione antecedente alla riforma apportata dal d. lgs. 101/2018 e *ante* GDPR, motivo per cui al caso in esame non è stato applicato il dettato comunitario. L’art. 23 stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso solo previo consenso espresso dell’interessato; tale consenso può riguardare l’intero trattamento o singole operazioni, ed è considerato valido solo se liberamente e specificamente prestato in riferimento a un trattamento chiaramente individuato, documentato per iscritto e previa informazione dell’interessato in conformità all’articolo 13. Inoltre, quando il trattamento riguarda dati sensibili, il consenso deve essere espresso in forma scritta.

Questi elementi non sono cambiati nel tempo: dalla direttiva 95/46/CE ad oggi con il GDPR, perché il consenso prestato possa essere ritenuto valido necessita di una base informativa solida, e il trattamento deve essere chiaramente individuato con specificità rispetto ad una finalità determinata. Non trovandosi riferimenti, almeno letteralmente,

alla trasparenza nel “vecchio” codice, è l’informativa a svolgere il ruolo di disvelamento dei meccanismi algoritmici.

Si comprende perché un’eccessiva opacità algoritmica non permetta la specificità richiesta, poiché osta ad una chiara individuazione del tipo di trattamento operato sui dati: l’interessato necessita di essere reso consapevole su come questi dati vengano raccolti ed utilizzati, ogni passaggio del trattamento deve essere chiaramente definito nei suoi elementi essenziali; solo in questo modo il consenso prestato dall’interessato risulterà valido, con la conseguenza diretta che un trattamento genericamente individuato non può essere considerato legittimo. L’informativa è strettamente connessa a questo requisito: garantisce la specificità del consenso e la libertà nel prestarlo, gioca un ruolo fondamentale nel corretto bilanciamento fra l’autonomia privata (in questo caso, nell’esercizio dell’attività economica dell’Associazione) e la tutela dei diritti dell’interessato, come l’autodeterminazione informativa. La previsione generale non è quella di un unico consenso generale, ma, in caso di pluralità di trattamenti, è quella di un consenso “granulare”, ossia specifico (e specificato) per ogni operazione diversa puntualmente individuata nell’informativa. Già in precedenza la Cassazione si è pronunciata con una sentenza a cavallo del “vecchio” e del “nuovo” Codice Privacy, in materia di consenso libero e specifico, in cui ha fornito un’interpretazione dell’art. 23, affermando

Il legislatore non discorre qui di un generico consenso, bensì di un consenso manifestato, oltre che espressamente, liberamente e specificamente, a condizione che all’interessato siano state previamente offerte le informazioni elencate dall’art. 13 del Codice della privacy. (Cass. civ., Sez. I, Sent., 02/07/2018, n. 17278, con nota di THOBANI, Protezione dei dati personali - operazioni di tying e libertà del consenso, 3, Giur. It., 2019, 530 ss; BRAVO, Lo “scambio di dati personali” nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell’interessato tra autorizzazione e contratto, 1, Contratto e impresa, 2019, 34 ss; ZANOVELLO, Consenso libero e specifico alle e-mail promozionali, 12, NGCC, 2018, 1175 ss.)

L’informativa, disciplinata dall’articolo 13 del Codice, è quindi considerata uno dei requisiti fondamentali per ottenere un consenso valido, secondo quanto stabilito dall’articolo 23. Anche nel contesto normativo attuale, definito principalmente dal GDPR, l’informativa è regolata dall’articolo 13 e comporta la comunicazione all’interessato di tutti gli aspetti relativi al trattamento dei suoi dati personali. Il consenso deve essere libero, espresso in modo inequivocabile, informato e specifico per ciascun trattamento che si intende operare sui dati. Il GDPR prevede ulteriori garanzie per l’interessato, tra cui il principio di *accountability*, che implica l’obbligo di mantenere una documentazione dettagliata di tutti i trattamenti effettuati, inclusi i responsabili coinvolti, al fine di garantire all’interessato l’accesso a un registro completo delle attività relative ai suoi dati personali. È proprio sulla questione dell’informativa che si è basata la decisione del giudice di legittimità nel ribaltare il giudizio di merito, ponendo così definitivamente fine alla controversia.

3. Sistemi di *rating* conosciuti e novità del caso di specie. Una definizione di “schema esecutivo”. Le preoccupazioni del Garante

Il principio di diritto pronunciato dalla Cassazione nella prima ordinanza ha fatto ricadere l'accento sulla necessaria conoscenza dello schema esecutivo, in modo che il consenso espresso sia “libero e specifico”; gli elementi caratterizzanti uno schema esecutivo sono quelli che consentono all'aspirante associato di essere in grado di conoscere, in modo dettagliato, l'algoritmo nel suo procedimento. La Suprema Corte, nella sede in esame, ha trovato esaustiva l'analisi degli elementi e dei documenti presentati al rinvio dall'Associazione ricorrente, caratterizzanti lo schema esecutivo e comunicati all'interessato prima del consenso.

“Ciò che si richiedeva, cioè, non è che l'associato debba conoscere ex ante con certezza l'esito finale delle valutazioni che il sistema di intelligenza artificiale opera – perché altrimenti sarebbe quanto meno inutile – ma il procedimento che conduce alle medesime.”

Gli algoritmi di valutazione reputazionale costituiscono un fenomeno sempre più diffuso nell'ampio panorama del mercato globale dei servizi digitali e della *reputation economy*. Sebbene in passato fossero prevalentemente associati all'ambito societario o finanziario, come nei sistemi di valutazione del merito creditizio o della percezione pubblica di una persona giuridica, assistiamo ora a una significativa espansione di tali meccanismi verso le persone fisiche. In questo si configura la novità del caso in commento. Questa transizione implica la creazione di profili individuali che non solo riflettono, ma influenzano attivamente il grado percepito di affidabilità e credibilità degli utenti nell'ambito digitale e sociale.

Mentre i tradizionali sistemi di valutazione comportano principalmente implicazioni legate alla conformità normativa societaria o alla scelta degli istituti di credito di instaurare o meno un rapporto con determinati soggetti, l'introduzione di algoritmi reputazionali così generali solleva questioni di natura più ampia, direttamente connesse alla sfera privata degli individui. Le conseguenze di una tale profilazione possono essere gravi, e le preoccupazioni riguardo all'indimostrabilità dell'efficacia effettiva di tali algoritmi sono ben fondate. Non stupiscono, dunque, l'attenzione e le preoccupazioni che il Garante ha riservato a questi algoritmi, date le innumerevoli possibilità di utilizzi, successivi al trattamento, delle informazioni acquisite. Queste operazioni *ex post* non sono coperte dall'obbligo di informativa, e possono andare dalla semplice selezione dei candidati da parte dei datori di lavoro fino all'accesso ai profili reputazionali da parte di testate giornalistiche o altre entità per scopi molteplici, senza che vi sia alcun obbligo di informare gli interessati.

La misurazione dei profili è espressa attraverso indicatori numerici, valutazioni qualitative o una combinazione di entrambi. Riflette la valutazione dell'individuo visionabile da terzi, che hanno la possibilità di richiedere l'accesso al profilo per valutare il risultato offerto dall'algoritmo. Come sottolineato dal provvedimento originario del Garante, tale circostanza potrebbe manifestare conseguenze di rilevanza significativa sull'individuo coinvolto, e così si è espressa l'Autorità a riguardo:

Il rating potrebbe ripercuotersi pesantemente sulla vita (anche privata) degli individui censiti, influenzandone scelte e prospettive e condizionando la loro stessa ammissione (o esclusione) da specifiche prestazioni, servizi o benefici; occorre, pertanto, estrema cautela nell'affrontare tematiche così delicate, anche in considerazione del fatto che la 'reputazione' che si vorrebbe qui misurare, in quanto strettamente correlata alla considerazione delle persone e alla loro stessa proiezione sociale, risulta intimamente connessa con la loro dignità, elemento cardine della disciplina di protezione dei dati personali. (GPDP provv. n. 488 del 24 novembre 2016)

Il rischio per il valore fondamentale della dignità umana è concreto, potendo generare disparità di trattamento. Sorge il dubbio che l'ordinanza della Cassazione rappresenti un'ennesima occasione sprecata di pronunciarsi su questi approfondimenti, lasciati purtroppo ignorati, riguardanti proprio la conformità ai principi di diritto dei meccanismi di *rating* reputazionale analizzati.

4. Algoritmi reputazionali alla luce della disciplina odierna

Con l'entrata in vigore del Regolamento comunitario sulla protezione dei dati personali, la domanda che sorge spontanea è se questi sistemi di *rating* trovino maggiori ostacoli alla diffusione, soprattutto in relazione all'art. 22 del GDPR che porrebbe un freno alle decisioni automatizzate, come quelle degli algoritmi analizzati finora. In effetti, sebbene l'obbligo di fornire informazioni sia rimasto sostanzialmente immutato nel corso del tempo, con introduzioni progressive di maggiori garanzie, il Regolamento ha introdotto specifiche disposizioni riguardanti il trattamento automatizzato dei dati personali, particolarmente rilevanti per le piattaforme *web*, in linea anche con le recenti normative quali il Digital Services Act e il Digital Markets Act, che sostanzialmente non modificano le previsioni concernenti il processo decisionale automatizzato, compresa la pratica di profilazione. L'art. 22 del GDPR sancisce il diritto degli individui a non essere soggetti a decisioni automatizzate che potrebbero avere un impatto significativo sulla loro vita o sui loro diritti, a meno che non siano necessarie per l'esecuzione di un contratto, siano autorizzate per legge, o siano basate sul consenso esplicito dell'interessato. Questo articolo mira a proteggere gli individui da decisioni, esenti dall'intervento umano, che potrebbero portare a discriminazioni o a violazioni dei loro diritti e libertà fondamentali. In particolare, oltre alla necessità di ottenere il consenso esplicito dell'individuo prima di procedere ad un trattamento automatizzato dei dati personali per scopi di profilazione, spicca il diritto di chiedere l'intervento umano in tale processo. Tuttavia, è chiaro che la protezione offerta dalla disposizione comunitaria non è impermeabile.

Come sottolineato nel 2017 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati, il coinvolgimento umano deve essere significativo e non meramente simbolico. Ciò implica che il titolare del trattamento deve garantire che il controllo delle decisioni sia effettivamente esercitato da una persona dotata di autorità e competenza per modificare la decisione. Inoltre, tale persona deve considerare tutti i dati pertinenti durante il processo decisionale. Nonostante ciò, la combinazione delle disposizioni contenute nel-

la lettera a) e nella lettera c) del secondo comma dell'articolo 22 del GDPR consente al *software* di profilazione reputazionale di operare senza difficoltà o censure. Ciò è particolarmente evidente nel contesto di una piattaforma *web* come quella dell'Associazione Onlus, in cui è prevista la presenza di consulenti tecnici incaricati di verificare la validità dei documenti, il cui operato è volto a ridurre al minimo il rischio di creare profili basati su informazioni false.

In sostanza, alla luce delle normative vigenti, non sembra possibile imporre una censura su un *software* algoritmico di *rating*, qualora sia stato ottenuto il consenso esplicito degli interessati al trattamento automatizzato. Per rendere conforme il trattamento al GDPR basterebbero alcune correzioni, come informare meglio sugli effetti del trattamento dei dati, consentendo anche reclami a uno dei consulenti preposti alla validazione dei documenti.

5. Conclusioni

Si può facilmente concludere che il caso, per la sua novità e le sue future implicazioni, risulta particolarmente delicato. Sono state evidenziate numerose apprensioni, specie sulla problematica che, fin dal principio, ha mosso le parole di maggior dubbio del Garante.

Emerge una preoccupazione significativa rispetto alle implicazioni di affidare a un sistema di *rating* automatizzato la valutazione di aspetti così complessi e delicati come la reputazione e la percezione pubblica di un individuo. Questo tipo di algoritmo, per sua natura opaco nel funzionamento e nei risultati, solleva inevitabilmente dibattiti su quanto sia affidabile e accurato il suo operato. Pur essendo dichiarato il suo obiettivo di contrastare la creazione di profili falsi, e pur rendendo noto il processo decisionale dell'algoritmo, è importante tenere presente che le varie fasi di sviluppo e interpretazione degli algoritmi reputazionali sono condotte da individui, i quali, nonostante i loro sforzi, non sono esenti da possibili errori. Ciò sottolinea la necessità di adottare un approccio critico e attento nell'utilizzo di tali strumenti, tenendo conto della complessità del loro sviluppo e della potenziale imparzialità dei loro creatori. Con la sempre più diffusa presenza delle *fake reputation*, diventa urgente adottare un approccio rigoroso e documentato per valutare l'autenticità della reputazione individuale: non è sufficiente fare affidamento esclusivamente sulla responsabilizzazione degli interessati, i quali sono tenuti a dichiarare l'integrità e l'esattezza delle informazioni fornite, così come l'autenticità dei documenti presentati. In questo contesto, diventa essenziale esaminare con scrupolo e cautela l'affidabilità della reputazione di un individuo automaticamente generata, non solo attraverso il controllo costante del funzionamento dell'algoritmo, ma prioritariamente tramite la valutazione della documentazione cartacea da parte di consulenti tecnici competenti e non meramente nominali. Questo approccio permette di garantire una valutazione più accurata e affidabile della reputazione individuale, che sia immune dall'influenza di informazioni false o fraudolente.

Invero, queste preoccupazioni paiono fondate, soprattutto tenendo in considerazione come alcuni sistemi di *rating* reputazionale potrebbero non essere soggetti alle protezioni rafforzate previste dal prossimo regolamento sull'intelligenza artificiale. Non è possibile, ad oggi, affermare con certezza se l'algoritmo finora discusso rientri tra i sistemi di intelligenza artificiale; sicuramente, appare verosimile che nel futuro possano essere incorporati elementi di IA per migliorare la precisione e l'efficacia delle valutazioni offerte dai *software* di *rating*.

In ogni caso, anche qualora non dovessimo trovarci di fronte a un algoritmo di IA, questo può incidere ugualmente sulla generale qualità di vita dell'interessato; in uno scenario in cui l'individuo necessita di accrescere la sua credibilità o di ottenere un maggior numero di contatti nelle relazioni economiche, il libero consenso al trattamento emerge come l'elemento più a rischio.

6. Indicazioni di lettura

ALPA G., *La proprietà dei dati personali*, in ZORZI GALGANO N. (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessione sul GDPR*, Padova, Cedam, 2019, 9 ss.;

BRAVO F., *Rating reputazionale e trasparenza dell'algoritmo. Il caso "Mevaluate"*, in *Dir. inf. e informatica*, 6/2021, pp. 1005 ss.;

CAGGIANO A., *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali*, in *Oss. dir. civ.*, 2018, 67 ss.;

CERRINA FERONI G., *Intelligenza artificiale e sistemi di scoring sociale. Tra distopia e realtà*, in *Dir. inf. e informatica*, 1/2023, 1 ss.;

FEDERICO M., *European Collective Redress and Data Protection Challenges and Opportunities*, in *Medialaws*, 1/2023, 86 ss.

LAFRATTA D., *Algoritmo reputazionale tra requisiti normativi e dignità della persona*, in *Lav. Giur.*, 2/2022, pp. 154 ss.;

LO SAPIO G., *Rating reputazionale, consenso valido e comprensione dell'algoritmo alle prese con l'era digitale*, in *Federalismi.it*, 2021, 2 ss.;

MALGIERI G., COMANDÉ G., *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2017;

PATTI S., *Commento all'art. 23*, in *La protezione dei dati personali. Commento al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196*, BIANCA C. M. – BUSNELLI F. D. (a cura di), Padova, 2007, 541 ss.;

PIERUCCI A., *Elaborazione dei dati e profilazione delle persone*, in Cuffaro V., D'Orazio R. e Ricciuto V. (a cura di), *I Dati Personali nel Diritto Europeo*, Torino, Giappichelli, 2019, 413 ss.;

SCIACIA G., *Reputazione e potere: il social scoring tra distopia e realtà*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2021, 217 ss.;

TABARRINI C., *Comprendere la "Big Mind": il GDPR sana il divario di intellegibilità uomo-macchina?*, in *Dir. inf. e informatica*, 2/2019, 555 ss.;

VIVARELLI A., *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, ESI, Napoli, 2019.

ABSTRACT

La Cassazione, con un'ordinanza che mette il punto ad una lunga battaglia giurisprudenziale di numerose pronunce, torna ad affrontare il tema in materia di valida espressione del consenso al trattamento dei dati personali, dichiarando che il consenso è valido solo quando il soggetto è adeguatamente informato riguardo a un trattamento definito nei suoi elementi essenziali, e sottolineando l'importanza della trasparenza nell'algoritmo. Il consenso ad una piattaforma web, infatti, non presuppone anche l'accettazione dell'algoritmo di valutazione oggettiva dei dati attraverso cui tale piattaforma opera, se l'algoritmo non è spiegato nei suoi passaggi fondamentali.

The Supreme Court, ending a long legal battle, restates on the issue of valid expression of consent to the processing of personal data, ruling that consent is valid only when the data subject is adequately informed about a data treatment which is defined in its essential elements. The Court emphasizes the importance of transparency in algorithms: the consent given to a web platform, in fact, does not also imply the consent to the platform's rating algorithm, if such algorithm is not explained in its fundamental steps.